



**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**  
**COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

Procedimento nr.

06/2010 R.G. Procura Federale Fibis

06/2010 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibis

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

nel procedimento disciplinare contro

- sig. BRIGO ROBERTO, n. tessera FB46A294 – 3° cat. Stecca, iscritto presso il CSB il Biliardo,

*per rispondere della violazione di cui all'art. 1 Reg. Giustizia Fibis perché in occasione della 1° tappa di "Coppa Puglia" svoltasi il giorno 21.10.2010 all'interno del CSB Scala Reale di Matera, al termine della finale di batteria di terza categoria svoltasi tra il deferito e l'avversario sig. Miccoli, poneva in essere una condotta antisportiva contraria ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in quanto dopo un alterco e diverbio con l'arbitro federale sig. Armando Tasso, lo colpiva al volto schiaffeggiandolo. Fatto commesso nel luogo e nella data sopraindicata.*

**Premesso**

Il procedimento disciplinare trae origine dal referto di gara del 21.10.2010, formato dal direttore di gara Caramia Giancarlo, e pervenuto alla Procura Federale il 29.10.2010, nonché dalla documentazione integrativa inviata successivamente a firma dell'arbitro Armando Tasso e la dichiarazione del sig. Tamburrino Claudio.

Detta documentazione denunciava il comportamento lesivo dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, nonché la violenza fisica e verbale posta in essere dal tesserato Brigo nei confronti di un altro appartenente alla Federazione.

Il giorno 22 febbraio 2011 si svolgeva l'udienza per la trattazione del procedimento disciplinare, alla quale erano presenti il P.F. Avv. Massimiliano Canè, assente l'incolpato Brigo.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione di mesi quattro di inibizione.

### *Motivazione*

La Commissione ritiene che dagli atti emerge la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Il comportamento violento e lesivo dei principi e dell'immagine della Federazione, denunciato dall'arbitro Armando Tasso, trova riscontro nel referto di gara e nelle dichiarazioni di Tamburrino Claudio.

Non si ritiene di poter applicare l'attenuante della provocazione, stante la gravità del comportamento dell'incolpato e la violenza gratuita esercitata nei confronti di un arbitro, comportamento che non può essere in alcun modo giustificato.

### PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina


- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione in atti, **condanna l'incolpato BRIGO Roberto a mesi 4 (quattro) di inibizione dallo svolgimento di tutte le attività federali, con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento (da detrarre il periodo maturato a seguito del provvedimento cautelare).**

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 22/2/2011

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. 

Avv.  I consiglieri

Avv. 